

Indicazioni nella circolare delle Entrate sugli scenari al superamento del limite di 100 mila €

# Ex forfait, recupero Iva ritardato

## Il credito frutto di rettifica si scomputa nella dichiarazione

DI FRANCO RICCA

Il superamento del limite di 100.000 euro di ricavi/compenzi incassati, costituendo causa di fuoriuscita immediata dal regime forfettario, implica la contestuale cessazione della franchigia dall'Iva, con conseguente applicazione degli obblighi d'imposta e del sistema delle detrazioni. Per recuperare l'Iva sui beni e servizi acquistati in costanza del regime speciale e ancora giacenti al momento del changeover, mediante il meccanismo della rettifica della detrazione, occorre però aspettare la dichiarazione annuale, non essendo possibile computare il credito nella prima liquidazione utile. Questo il parere espresso dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 32 del 5 dicembre 2023 (si veda *ItaliaOggi* di ieri), illustrativa delle modifiche apportate dalla legge n. 197/2022 alla disciplina del regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014.

**Superamento della soglia di 100.000 euro.** In linea con quanto scritto su *ItaliaOggi* (numero del 26/11/2022), la circolare osserva che, prevedendo la norma che l'Iva è dovuta "a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento" del limite di 100.000 euro, l'operazione che comporta tale superamento (da valutarsi con il criterio dell'incasso) va interamente assoggettata all'imposta (se del caso mediante variazione in aumento, qualora fatturata precedentemente senza l'addebito del tributo). Non è dunque ammissibile, anche per esigenze di semplificazione, la scissione dell'operazione con assoggettamento a due distinti re-

gimi. Il contribuente rientrato nel sistema ordinario dell'Iva, chiarisce inoltre la circolare, dovrà addebitare l'imposta anche su tutte le operazioni effettuate, ma non ancora fatturate, al momento del superamento, nonché, ovviamente, su quelle effettuate successivamente e non ancora fatturate.

**La detrazione.** Con l'ingresso nel regime ordinario, il contribuente acquisisce, ai sensi dell'art. 19 del dpr 633/1972, il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti di beni e servizi effettuati da quel momento. Il passaggio al regime con diritto alla detrazione, inoltre, comporta la rettifica della detrazione sugli acquisti pregressi, limitatamente ai beni e servizi ancora "giacenti", ai sensi del comma 3 dell'art. 19-bis2 del dpr. La circolare si sofferma su questo aspetto, ma non sul primo, che pure pone qualche interrogativo, in particolare con riguardo al criterio per distinguere l'Iva detraibile da quella rettificabile, ovvero se occorra fare riferimento alla data della fattura d'acquisto, oppure a quella di ricevimento o, come sembrerebbe più corretto, a quella di effettuazione dell'operazione. E' da ritenere che il diritto alla detrazione debba comunque essere escluso nel caso in cui, pur essendo la fattura d'acquisto pervenuta, o addirittura emessa, dopo l'ingresso nel regime ordinario, i beni o servizi che ne formano oggetto sono stati utilizzati precedentemente. Quanto al meccanismo della rettifica, sempre al superamento del limite di 100.000 euro, la circolare osserva che l'imposta non detratta in costanza di regime forfettario, che forma oggetto di rettifica, va indicata nella dichiarazione

annuale Iva relativa all'anno di superamento del limite. Al riguardo, richiamando l'art. 1, co. 61, della legge 190/2014, la circolare precisa che, dovendo tale rettifica operarsi nella dichiarazione, "è escluso che l'Iva a credito conseguente alle rettifiche in rassegna possa essere scomputata nella prima liquidazione periodica utile." Questa possibilità, invero, è stata ammessa dall'amministrazione, per esempio, in caso di passaggio dal regime speciale per l'agricoltura a quello ordinario (in tal senso anche le istruzioni di compilazione delle Lipe); secondo la circolare, tuttavia, una siffatta possibilità è "circoscritta ai soli soggetti che applicano comunque l'Iva, ancorché in base a regimi speciali". Dato, però, che si tratta di fattispecie del tutto analoghe, non si comprende perché la rettifica della detrazione in corso d'anno dovrebbe essere consentita solo in caso di abbandono del regime speciale per l'agricoltura. Circa la rettifica in relazione ai beni ammortizzabili, nell'ipotesi di cambio di regime in corso d'anno, l'Agenzia, pur senza supporto normativo, ritiene che la quota da computare per l'anno in corso alla data del passaggio di regime non debba essere assunta per intero (un quinto dell'Iva assolta sull'acquisto del cespite, ovvero un decimo per gli immobili), ma in rapporto ai mesi. Lo stesso per i servizi non ancora fruiti, per esempio canoni di locazione.

— © Riproduzione riservata —

